

Avv. Cinzia Adamo

Patrocinante in Cassazione

Via Roma n. 395 - 94100 Enna

Tel.+39 0935 1865480 – Fax +39 0935 1866048

Cell. +39 328 1493980

E-mail: avv.cinziaadamo@gmail.com

Pec: avv.cinziaadamo@pec.it

TRIBUNALE DI CATANIA - SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

E ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Per il prof. **LOMBARDO LUIGI SALVATORE**, nato a Valguarnera Caropepe (EN) il 12/06/1963, C.F. LMBLSL63H12L583A, residente in Agira (EN) via Aldo Moro n. 12, elettivamente domiciliata in Catania, via Garibaldi n. 109, presso lo studio dell'Avv. Antonella Macaluso, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Adamo, del Foro di Enna (Cod. Fisc.: DMACNZ74H56C342N – Pec: avv.cinziaadamo@pec.it – Fax. 0935 1866048) in virtù del mandato in calce al presente atto;

- RICORRENTE -

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (M.I.U.R.)**, in persona del Ministro pro tempore, C.F.: 96446770586, con sede a Roma (00153), in Viale Trastevere n. 76/a, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, sita a Catania (95127) in Via Vecchia Ognina n. 149 (dom. digitale: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it, censito nel Registro "ReGIndE") e

- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (U.S.R.) PER LA SICILIA**, in persona del Dirigente pro tempore, C.F.: 80012100824, con sede a Palermo (90146), in Via G. Fattori n. 60, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, sita a Catania (95127) in Via Vecchia Ognina n. 149 (dom. digitale: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it, censito nel Registro "ReGIndE")

- RESISTENTI -

PREMESSO CHE

1. Il ricorrente ha conseguito, in data 31/07/1982, Diploma di perito industriale capo tecnico – Specializzazione chimica industriale presso l'Istituto Tecnico Industriale "E. Majorana" di Piazza Armerina (EN), idoneo all'insegnamento per la classe di concorso B012 - laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche;
2. Il ricorrente ha, altresì, conseguito i 24 crediti formativi universitari in settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche il 14/02/2020, nelle discipline nuova didattica per le lingue e la metodologia CLIL il 21/07/2021, nelle discipline psico-filosofiche e psico-pedagogiche il 13/07/2019 e nelle discipline pedagogie generali e dalla conoscenza del deficit all'intervento inclusivo il 07/05/2020 presso l'Università telematica E-Campus, oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate dall'art. 5 D.lgs 59/2017 (attuativo della L. n. 105/15), inoltre, il 22/06/2020 superava la valutazione della conoscenza della lingua



inglese con un punteggio di 63/100, oltre vari attestati di qualifica della conoscenza del linguaggio informatico; (Doc. n. 1)

3. L'odierno ricorrente il 27/05/2022 ha presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di I fascia della Provincia di Catania per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, indicando gli istituti Catanesi e completando l'elencazione con quelli limitrofi poi sistemati in ordine alfabetico dal sistema informatico essendo venuto meno l'obbligo di individuare un istituto capofila; (Doc. 2)
4. La piattaforma online non ha permesso, nonostante in possesso del Diploma ITP e dei 24 CFU, di potersi iscrivere nella prima fascia della graduatoria provinciale, costringendolo così a doversi declassare in seconda fascia, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di seguito meglio precisato e nonostante l'odierno ricorrente con ordinanza R.G. n. 412/2017 del Tribunale di Cuneo del 21/06/2017, Cron. 1249/2017, passata in giudicato, veniva inserito nella Graduatoria di Istituto di seconda fascia per la classe di concorso (B012) e che successivamente al trasferimento in Sicilia e alla verifica del possesso dei requisiti veniva inserito illegittimamente dall'Amministrazione con "*Riserva*" nella prima fascia con il punteggio di 93, occupando in tal modo la prima posizione.
5. L'8/08/2022 il prof. Lombardo presentava formale reclamo denunciando l'accaduto e che successivamente il 12/08/2022 la scrivente inviava diffida all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VII - Ambito Territoriale, all'attenzione del responsabile Dr.ssa Carmen Russo (Docc. nn. 3, 4 e 5)

Ciò premesso, parte ricorrente, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, ricorre a codesto On.le Tribunale per vedersi accolta la propria domanda sulla base dei seguenti

MOTIVI

1) MOTIVI FUMUS BONI JURIS

a) Violazione delle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE.

La direttiva comunitaria 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri e il provvedimento di recepimento della direttiva, il D. Lgs. n. 206/2007, ha abrogato, in tutto o in parte, la normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimenti professionali. La nuova direttiva 2013/55 CE ha modificato la precedente al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, il suo decreto attuativo è il D. Lgs. n. 15/2016. È significativo evidenziare come la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "*qualifica professionale*" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa. I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "*titolo di formazione*" e quindi di "*qualifica professionale*" utile all'esercizio della "*professione regolamentata*". I termini di "*abilitazione*" e/o "*idoneità*" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale



definizione di “*qualifica professionale*” adottata dalla normativa dell’Unione Europea. Le procedure definite “*abilitanti*” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “*qualifica professionale*” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “*formazione regolamentata*” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di *qualifica professionale* accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il titolo non è altro che la “” adottata dalla normativa dell’Unione Europea. Il Ministero dell’Istruzione, mediante D. M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l’accesso alla professione di docente: quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) emerge che tali titoli sono idonei all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “*qualifica professionale*”. Del resto, l’articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell’UE voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l’abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi. La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme eurocomunitarie. Infatti, anche l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022, che altro non è se non un “*copiatura e incollatura*” della precedente Ordinanza n. 60 del 10 luglio del 2020 richiede per l’iscrizione nella prima fascia della Graduatoria provinciale di Supplenze la c.d. “*abilitazione*” continuando a discriminare coloro che sono in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU, condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente per la suddetta iscrizione, ex art. 12 della Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione.

b) Valore abilitante diploma itp e 24 CFU – nullità e/o illegittimità e/o disapplicabilità dell’ordinanza 112/2022 nella parte in cui non riconosce tale valore abilitante

Il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 è volto a riordinare, adeguare e semplificare il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nello specifico il legislatore delegato ha inteso definire normativamente quali sono i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati, infatti l’art. 5 statuisce quanto segue: “*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*



a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.” In sintesi, il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, sostituisce il termine “abilitazione” con i 24 crediti formativi universitari, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato). In altri termini, si equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU. Ne consegue che i docenti che hanno conseguito la laurea o diploma ITP ed i 24 CFU sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze. Inoltre, ai sensi dei commi 106 e 107 della legge n. 107/2015 a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 pure “l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”. Dal combinato disposto delle pocanzi citate norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181. Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza. Di contro l'O.M. 112/2022, proseguendo sulla scia della precedente O.M. n. 60/2020 (di cui ne è una fedele riproduzione) e il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 requisiti diversi rispetto al passato senza tenere minimamente in considerazione la normativa comunitaria e la giurisprudenza maggioritaria formatasi sul punto. È evidente come i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea o diploma itp e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”).



Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento. Quanto sin qui sinteticamente detto è frutto di un'attenta analisi operata più volte, ed in senso unanime, dal Tribunale di Messina; ad esempio, il Giudice dott.ssa Bellino, con ordinanza del 22/12/2020, e con cui ci si ritrova in piena sintonia, ha effettuato un'ampia, attenta ed esaustiva interpretazione normativa sul punto. Dalla stessa pronuncia (ordinanza Tribunale di Messina del 22/12/2020) emerge chiaramente che *“In particolare, l'art. 3 della suddetta ordinanza suddivide le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in due fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; - per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso. Va quindi rilevato che l'art. 11 dispone che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo..... Orbene, con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU egli avrebbe quindi diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, anziché nella seconda fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto”*. (Doc. n. 6)

Ancora più di recente si è espresso il Tribunale di Messina, riconoscendo ancora una volta il valore abilitante del titolo di studio e dei 24 CFU con sentenza del 17/09/2021, Giudice dott.ssa Bonanzinga in merito alla quale, anche in questo caso, si condivide in pieno tutto l'iter logico – giuridico che ha portato all'accoglimento tanto del giudizio cautelare che del giudizio di merito. (Doc. n. 7)

Quanto sopra è stato ulteriormente confermato con la recente sentenza n. 517/2022 del Tribunale di Messina, datata 02/03/2022, con cui il G.L. dott.ssa Bellino ha accolto integralmente la domanda di parte



ricorrente, ed ancora, *ex multis*, le sentenze del Tribunale di Messina n. 1157 del 25/05/2022, n. 1247 del 08/06/2022, n. 797 del 12/04/2022, n. 972 del 05/05/2022, n. 974 del 05/05/2022.

E' evidente come il prof. Lombardo abbia pieno diritto ad essere inserito in prima fascia delle graduatorie d'Istituto per corretta interpretazione normativa e per quanto anche statuito dal Tribunale di Messina.

Infatti, il Tribunale di Messina è stato tra i primi ad affrontare la questione ed ormai in senso unanime si stanno pronunciando i Tribunali d'Italia; significative sono le pronunce giudiziarie, cautelari e di merito, che affermano il valore abilitante del titolo accademico, unitamente ai 24 CFU/CFA, dal momento che i ricorrenti, in possesso sia del titolo accademico idoneo all'insegnamento che dei 24 CFU/CFA, vantano il possesso di un titolo ritenuto abilitante, secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). Per esempio, il Tribunale di Roma nella sentenza n. 2823/2019, pubbl. il 22/03/2019 e sent. n. 2572 del 22/03/2022, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU.

Il ricorrente, in possesso sia del diploma che dei 24 CFU vantava, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110, L. 107/2015). Il giudice, nel rispetto della normativa nazionale e sovranazionale ha così statuito: procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di *“programmare gli accessi....(omissis).... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU...”*.

A fare eco all'orientamento maggioritario ormai consolidatosi, sono intervenute diverse pronunce favorevoli dalla Corte d'Appello di Ancona, tra cui le recenti sentenze n. 69/2022 del 01/04/2022 e n. 21/2022 del 24/01/2022.

Ed ancora, per il Giudice del Lavoro di Siena (ordinanza n. cronol. 2493/19, dott. Delio Cammarosano, non reclamata), *“in conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline. Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equiparato all'abilitazione”*.

Ancora, nella sentenza del Tribunale di Parma, si legge: *“Questo Giudice ritiene di aderire, senza esitazioni, all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito che si è formato sul punto, favorevole alla tesi di parte ricorrente”*.

Anche il Tribunale di Salerno ha stabilito il valore abilitante del possesso congiunto laurea e 24 CFU, (*ex multis* v. sent. n. 107 del 21/01/2020 Tribunale Salerno) con cui si evidenzia che *“il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari, crediti formativi, è possibile equiparare il possesso del titolo accademico in uno ai detti 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento, ai fini dell'inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto.”*

In senso conforme, nella giurisprudenza ordinaria di merito, ad es. citiamo quelli di Vallo della Lucania (9 febbraio 2017), Tribunale Pavia (14.9.2015); Tribunale di Benevento (ordinanza del 23.1.2015); Tribunale di



Napoli (sentenza R.G. n. 14126/2015 emessa in data 31/05/2017); Tribunale di Benevento (R.G. n. 3426/2015 - Sezione Lavoro con sentenza del 01/03/2017); Tribunale di Salerno (sentenza passata in giudicato, recante n. 246/17 emessa in data 26/01/2017); Tribunale di Como (sentenza n. 266/2017 pubblicata il 9/11/2017). E ancora Napoli, Sassari, Termini Imerese, Tivoli, Ragusa, Parma, Brindisi, Torino, Cagliari, Piacenza, Avellino, Viterbo, Busto Arsizio, Catanzaro, Salerno e altri ancora con sentenze definitive molto spesso passate in giudicato. In tutti i sopracitati casi e in numerosi altri ancora la laurea congiuntamente al possesso dei 24 CFU costituisce abilitazione all'insegnamento. Inoltre, l'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla prima fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria e fonte di rango superiore costituita dalla legge 107/2015. Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattica - abilitativa della ricorrente, che Le permetterà infatti di accedere ai prossimi concorsi, è del tutto evidente che escludere il ricorrente dalla prima fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.

È *ictu oculi* evidente l'illegittimità costituzionale di tale situazione laddove la norma fosse così interpretata determinando una disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso alla prima fascia o anche ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione del ricorrente. Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 CFU consenta l'accesso anche alla prima fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "*possibilità*" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla tornata concorsuale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 CFU. Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'inserimento nelle graduatorie provinciali o anche nella partecipazione a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto del ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle G.I. Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, ovvero quella dell'inserimento nella prima fascia o anche dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto della ricorrente ad accedere alla prima fascia delle Graduatorie provinciali, anch'esse riservate ai docenti abilitati. Ed ancora, per rendere l'idea della condotta illecita posta in essere dal Ministero resistente, si evidenzia come il Tribunale di Messina ha confermato ancora una volta il proprio orientamento favorevole con sentenza n. 974 del 05/05/2022 e n. 1157 del 25/05/2022.

2) SUL PERICULUM IN MORA

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. "*periculum in mora*", per l'emissione del provvedimento cautelare, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre aggiungere l'assorbimento del *fumus boni juris* sul *periculum*, nel senso che se è conclamata la violazione di una



norma di legge non v'è *periculum* che tenga, ben potendosi configurare una condizione di subordinazione del *periculum in mora* stesso rispetto al *fumus boni iuris*. Questo rilievo porta alla conclusione, sposata da buona parte anche della dottrina, per la quale, ai fini dell'assumibilità della misura d'urgenza richiesta dalla parte, rimane particolarmente rilevante il valore alto del *fumus boni iuris*, rispetto al quale è anche sufficiente un livello di *periculum in mora* di minore spessore. Ad ogni modo, nel caso di specie è comunque evidente il grave e irreparabile pregiudizio che verrà creato a parte ricorrente laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa il valore abilitante del possesso congiunto del diploma e dei 24 CFU, e conseguente immediato inserimento in prima fascia. È di prioritaria importanza, infatti, essere inseriti sin da subito nella posizione spettante nelle GPS, sin dal momento di pubblicazione delle graduatorie così da poter ambire per tempo alla tanto attesa cattedra senza dover attendere le tempistiche – ovviamente più lunghe – di un giudizio di merito. Infatti, non v'è chi non veda come via sia il pericolo qualificato da ritardo, imminente ed irreparabile. La domanda principale ha ad oggetto una pronuncia dichiarativa in relazione al valore abilitante dei titoli, che il Ministero si ostina a non ritenere tali, e quindi si prescinde dall'inserimento in graduatoria, che ne è una imminente conseguenza, il che evidenzia la sussistenza dell'attualità e la concretezza del *periculum*. Inoltre, com'è noto, è stata aperta la possibilità per i docenti di inserire in modalità telematica, sulla piattaforma istanze *online*, le preferenze delle scuole e/o delle città; tale scelta è però concessa al ricorrente solo quale docente di II fascia delle GPS e terza fascia delle Graduatorie d'Istituto. È evidente come occorra chiarire prima delle “*nomine*” e dei contratti di supplenza e/o di ruolo per l'a.s. 2022/2023 che iniziano a decorrere, si ricorda, dal 01/09/2022. Lo scorso anno, per fare un esempio, l'iter relativo agli incarichi di supplenze era stato chiarito dalla circolare del MIUR del 06/08/2021 a firma del dott. Filippo Serra in cui si evince chiaramente il vantaggio che il soggetto inserito in prima fascia ha rispetto agli aspiranti docenti inseriti in seconda fascia. Nella stessa circolare si fa inoltre riferimento a diversi aspiranti docenti inseriti con riserva in quanto “*vincitori*” di ricorsi cautelari a testimonianza di come ormai vi sia un intendimento giurisprudenziale univoco in materia. È verosimile che anche quest'anno verrà diramata una circolare esplicativa e per questo è indispensabile essere già in prima fascia per non incorrere in un irreparabile pregiudizio.

In sintesi, il “*periculum in mora*” si sostanzia nella concreta possibilità, per il ricorrente, allorché venga riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento, di notificare il provvedimento ai fini dell'inserzione nelle superiori graduatorie, intese come I fascia GPS e delle graduatorie d'istituto; l'ammissione nella prima fascia delle GPS come è noto da diritto alle supplenze per gli insegnanti.

In riferimento all'anno 2022/2023 al decreto c.d. milleproroghe è stato apportato un emendamento che consente, all'art. 5 ter, l'immissione in ruolo per chi è in possesso di idoneo titolo di specializzazione; tale dato normativo fa riferimento al sostegno ma è indicativo dell'importanza di essere inseriti in prima fascia entro l'inizio dell'a.s.; infatti, solo ad agosto dell'anno scorso è stata diramata la circolare che consentiva l'immissione in ruolo per chi si trovava in prima fascia considerati i posti vacanti che tutt'ora vi sono. Al di là dell'importanza dell'immissione in ruolo, è comunque di fondamentale rilevanza essere in prima fascia per



evitare di perdere la possibilità di essere chiamati per l'intero anno scolastico, per le cattedre vacanti dal primo settembre, con conseguente danno sia sotto un profilo economico che sotto il profilo di perdita di chance nonché per l'impossibilità di conseguire punteggio, ecc.

Inoltre, anche in questo periodo vengono pubblicati sui siti istituzionali degli interPELLI di scuole che hanno necessità di personale docente e che, ovviamente, in caso di plurime disponibilità verrà preferito chi è in prima fascia e via scorrendo in ordine di fascia e posizione. Sarebbe opportuno e fondamentale essere inseriti sin da subito nella prima fascia non essendo ancora state diramate le graduatorie.

Insomma, si verrebbe a creare un danno non risarcibile per equivalente. Sul punto il Tribunale di Messina si è pronunciato anche su un ricorso cautelare su una situazione analoga statuendo che la domanda fosse fondata essendo presenti i requisiti del *periculum in mora* che del *fumus boni iuris*.

In particolare, nel provvedimento cautelare del Tribunale di Messina del 15/10/2021 il Giudicante statuisce a pag. 8 che *“Ne consegue che il ricorrente, avendo provato il possesso della laurea e dei 24 CFU, ha diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza. Alla luce delle superiori considerazioni va ritenuto che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, e salva la più approfondita valutazione da farsi in quella eventuale di merito, è dato ravvisare il fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Trattandosi di ricorso cautelare in corso di causa la decisione sulle spese va rinviata alla fase di merito. P.Q.M. Il Tribunale di Messina, disattesa, allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, visti gli artt. 700, 669 bis ss., 409 ss. c.p.c., così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto; - spese al merito”*.

Sempre nella superiore pronuncia, il Giudicante cita due sentenze del Tribunale di Messina che hanno riconosciuto il valore abilitante del titolo di studio e 24 CFU. Nel provvedimento cautelare, viene espressamente scritto che *“Ciò posto, come già ritenuto da questo ufficio in sede di reclamo (v. ordinanza del 2.12.2019 resa su un caso analogo) e più di recente dall'ordinanza del 23.9.2020 – dott.ssa Totaro - è ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni?”). Ed ancora il Collegio del Tribunale di Messina, con ordinanza del 21/02/2022 di totale accoglimento del reclamo, è tornato in questi giorni ad*



esprimersi ribadendo, coerentemente con quanto sempre statuito, la fondatezza della domanda e il c.d. *periculum in mora*.

Appare quindi evidente come il Tribunale di Messina abbia colto l'ingiustizia subita dal ricorrente ad opera del Ministero resistente che si ostina nel porre in essere condotte *contra legem* e contraria anche alle autorevoli pronunce sul tema.

Dalla stessa ordinanza più volte richiamata emerge anche un orientamento unanime dello stesso Tribunale che più volte si è pronunciato in senso favorevole al ricorrente (*ex multis* ordinanza n. 25277/2019 del Tribunale di Messina); Orbene, con l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, analogamente all'Ordinanza 60/2020, sono state istituite le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e previste n. 2 fasce; la prima fascia è riservata agli abilitati all'insegnamento mentre la seconda, in cui è stato inserito il ricorrente, equivarrebbe per i requisiti alla vecchia terza fascia. Infine, com'è noto e come si può facilmente constatare andando sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Ambito Provinciale di Catania, nella sezione news – (<https://ct.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news>) – vengono quotidianamente pubblicati degli interpelli e/o richieste di supplenze in deroga per diverse classi di concorso, in particolare con riferimento a quelle in cui rientra il ricorrente; con ciò si vuole ulteriormente evidenziare la necessità e urgenza di inserire il ricorrente in prima fascia GPS e GI avendo così notevoli chance di poter ottenere una cattedra quanto prima. Pertanto, il deducente dovrà essere inserito nella prima fascia delle GPS e delle GI per le classi di concorso sopra elencate considerando che il decorrere del tempo, in attesa della definizione del giudizio di merito, comporta un inevitabile e irreparabile danno alla professionalità, non risarcibile per equivalente, pregiudicando la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. A tal proposito si richiama ennesima ordinanza cautelare del Tribunale di Messina, emessa in data 10/01/2022, G.L. dott.ssa Rando che ha totalmente accolto il ricorso cautelare sottolineando quanto sopra sostenuto, in cui a seguito di un importante e condiviso *iter* logico giuridico, in tema di *periculum* evidenzia altresì che “*Ne consegue che egli, avendo provato il possesso della laurea e dei 24 CFU, ha diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza. Alla luce delle superiori considerazioni va ritenuto che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, è dato ravvisare il fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Ciò anche tenuto conto della possibilità, dedotta dal ricorrente e documentata in allegato, che il Miur tenga conto dei soggetti inseriti nella prima fascia per l'immissione in ruolo a tempo determinato*”.

Dello stesso tenore, ovverosia di totale accoglimento, si allegano ulteriori recentissime ordinanze del Tribunale di Messina datate 01/07/2022, 05/07/2022, 05/07/2022 G.L. dott.ssa Rando e 24/05/2022 G.L. dott.ssa Totaro, che testimoniano ancora una volta l'orientamento consolidato ed unanime su questa tematica in cui viene accertato sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora*.



Di recente, e precisamente con Ordinanza del 21/02/2022, il Collegio del Tribunale di Messina ha nuovamente ribadito e confermato il proprio orientamento tendente a riconoscere sia il *fumus boni juris* che il *periculum in mora*.

Ed ancora si segnalano ordinanze di accoglimento dello stesso Tribunale del 05/03/2022 (G.L. dott.ssa Bonanzinga), del 31/01/2022 (G.L. Bellino), del 22/02/2022 (G.L. La Face), del 14/02/2022 (Bonanzinga), del 09/02/2022 (G.L. Totaro) nonché sentenza del 02/03/2022 (G.L. Bellino) di accoglimento totale sia della fase cautelare che del merito. A tali provvedimenti ne sono seguiti molti altri nella stessa direzione ma, nonostante ciò, il Ministero ha deciso di persistere nella propria condotta lesiva e pregiudizievole degli aspiranti docenti.

Alla luce di quanto sopra, parte ricorrente, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, con il presente ricorso

CHIEDE

All'On. Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, per tutti i su esposti motivi, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, di voler accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI

- 1) Accertare, ritenere e dichiarare la presenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* e, quindi, che il ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal Diploma I.T.P. e 24 CFU;
- 2) per l'effetto, ordinare al Ministero resistente di inserire immediatamente il ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per la classe di concorso B012, prov. di Catania, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella prima fascia delle graduatorie d'istituto;
- 3) Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del legale che si dichiara antistatario;

Istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art 151 c.p.c.

Visto il superiore ricorso ex art. 700 c.p.c. vertente contro il MIUR;

RITENUTO

che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

ritenuto che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

ritenuto che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

ritenuto che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

ciò visto e ritenuto parte ricorrente

CHIEDE

All'ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.



Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che la presente controversia di natura cautelare ha valore indeterminabile ma il ricorrente, unitamente al proprio nucleo familiare, ha un reddito inferiore ad Euro 35.240,04# e, pertanto, è esonerato da versamento del C.U. (Doc. n. 8)

Unitamente al presente atto si producono i seguenti documenti:

1. N. 9 attestazioni CFU E-Campus e corsi di perfezionamento, contratto di lavoro - Palagonia Ramacca e contratto di lavoro - Rapisardi Paternò;
2. Domanda di inserimento GPS prima fascia del 27/05/2022;
3. Reclamo prof. Lombardo dell'8/08/2022;
4. Ordinanza Tribunale di Cuneo R.G. n. 412/2017 del 21/06/2017;
5. Diffida a firma della scrivente del 12/08/2022;
6. Ordinanza Tribunale di Messina del 22/12/2020;
7. Ordinanza Tribunale di Messina del 18/10/2021;
8. Autocertificazione e documento identità.

Salvis Iuribus

Enna - Catania, li 20 settembre 2022

Avv. Cinzia Adamo

